



167

*hy*

cio che rinviare al bilancio del 1955 l'applicazione della legge 11 aprile 1955, n. 294, legge invece pienamente operante rispetto al bilancio in corso, od anche ad una imputazione che omettesse di coprire le perdite delle precedenti gestioni con prelievi dal fondo congruo monetario.

Tanto peggio sarebbe se, come ultimamente si suggerisce, rinviando la rivalutazione si volesse addirittura (magari senza neppure sforzo) portare l'utile del bilancio 1954 a copertura delle precedenti perdite di gestione. A parte tutte le valide obiezioni che risultano da quanto sopra esposto, sarebbe infatti questo un provvedimento di gravissima portata e di non facilmente calcolabile depressione e svalutazione dell'azienda nei confronti della opinione pubblica e degli assicurati, per non dire altresì dei dipendenti.

Metterci in quel modo sulla strada, di coprire circa 12 miliardi di perdita con gli utili di esercizio, significa praticamente incidere alla fiducia attesa degli assicurati, nei confronti dei quali è tuttora valida la promessa della distribuzione di